

OGGETTO : iniziativa “Progetto re di quaglie” - misura 16-operazione 16.5.1. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020”progetti collettivi a finalità ambientale”- conferma per l'anno 2019

LA GIUNTA DELL'UNIONE dei Comuni dell'ALTA ANAUNIA

Preso atto che con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) del 03 agosto 2015 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2015 della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

rilevato che tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 16 – Cooperazione – ai sensi dell'art. 36 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. All'interno di questa misura è presente l'operazione 16.5.1. – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso – Progetti collettivi a finalità ambientali. L'operazione 16.5.1. risponde al “fabbisogno di favorire lo sviluppo degli approcci collettivi nella gestione del territorio e nell'integrazione tra agricoltura, turismo e ambiente anche con riferimento agli habitat, specie e connettività ecologica, salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa “;

rilevato che i soggetti beneficiari saranno :

- enti di gestione della Rete Natura 2000, enti capofila delle Reti di Riserve e altri gestori di aree protette ai sensi della L.P. 11/07 ;
- comuni, comunità di valle e altri enti pubblici
- associazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario e altri consorzi
- fondazioni ed enti privati ;

atteso che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia si è fatto promotrice della costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo per la partecipazione al bando della misura in parola a cui ha aderito la Federazione Provinciale Allevatori, società cooperativa agricola con sede legale in Trento;

richiamata la delibera del Consiglio dell'Unione n. 11/2016 si è aderito alla costituzione di una forma associativa nella forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), per la partecipazione al Bando provinciale relativo alla misura 16-operazione 16.5.1. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020”progetti collettivi a finalità ambientale” per dare attuazione al Progetto re di quaglie, poi costituita con atto n.2 dd. 24.06.2016 Rep.atti pubblici dell'Unione;

visto che con deliberazione n. 927 del 31 maggio 2016 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della P.A.T. per l'operazione 16.5.1;

visto che in data 29 giugno 2016, con prot. n. 345846 è stata presentata domanda per la realizzazione dell'iniziativa “Progetto re di quaglie “, per la realizzazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientale per la tutela del re di quaglie con una spesa preventivata in € 99.413,07 al fine di ottenere i benefici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – operazione 16.5.1 “progetti collettivi a finalità ambientale “;

vista la determinazione del dirigente del servizio sviluppo sostenibile e aree protette della P.A.T n. 90 dd. 12 settembre 2016 con la quale l'iniziativa in oggetto è stata approvata nell'importo complessivo di € 99.413,07 concedendo un contributo di € 89.471,76, pari al 90% della spesa ammessa;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 158 dd.13 ottobre 2016 con la quale si approvò a tutti gli effetti l'iniziativa relativa alla realizzazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientale denominata "Progetto re di quaglie", come da progetto allegato al provvedimento stesso, e ritenuto ora necessario, procedere alla conferma del progetto anche per il 2019 ritenendo lo stesso meritevole di attuazione per le finalità che si è prefisso

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 14.03.2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2019-2021

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 27 dd. 24.04.2019 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2019-2021. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del. 18.01.2019 di nomina dei responsabili dei servizi

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di confermare e di approvare a tutti gli effetti anche per il 2019 l'iniziativa relativa alla realizzazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientale denominata "Progetto re di quaglie", come da progetto già approvato con la propria precedente deliberazione n. 158/2016
2. di confermare ogni previsione già stabilita con la propria precedente deliberazione n. 158/2016;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.